

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2023

Stato del processo di autorizzazione e di vigilanza di gestori
patrimoniali e trustee

18 agosto 2023

Indice

1	Stato del processo di autorizzazione.....	3
1.1	Cifre attuali	3
1.2	Caratteristiche della popolazione autorizzata	4
1.3	Ordine di priorità delle richieste di autorizzazione	4
1.4	Aggiornamento della conferma dello stato della domanda	4
1.5	Istituti che non hanno dato riscontro	5
2	Misure di vigilanza	5
3	Vigilanza.....	6
3.1	Vigilanza su gestori patrimoniali e trustee	6
3.2	Vigilanza sugli organismi di vigilanza.....	6


1 Stato del processo di autorizzazione

1.1 Cifre attuali

La Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2023 ha stilato un primo bilancio dopo la scadenza del termine transitorio. A fine 2022 erano pervenute alla FINMA complessivamente 1699 richieste di autorizzazione, di cui 1534 da gestori patrimoniali e 165 da trustee.

Dall'inizio del 2023, la FINMA ha ricevuto 50 richieste di autorizzazione riguardanti nuove presenze sul mercato, di cui 44 da gestori patrimoniali e 6 da trustee.

La ripartizione geografica dei gestori patrimoniali e dei trustee tra tutte le domande ricevute fino al 30 giugno 2023 è la seguente:



Al 30 giugno 2023, erano state rilasciate 950 autorizzazioni a 941 istituti¹, 9 dei quali hanno ottenuto sia un'autorizzazione quale gestore patrimoniale sia un'autorizzazione quale trustee, ossia:

- a 931 istituti (888 gestori patrimoniali, 43 trustee), 8 dei quali esercitano l'attività sia di gestori patrimoniali sia di trustee, sulle 1699 richieste di autorizzazione ricevute fino a fine 2022; e
- a 10 istituti, uno dei quali esercita l'attività sia di gestore patrimoniale sia di trustee, sulle 50 richieste di autorizzazione ricevute dall'inizio del 2023.

¹ Per informazioni più dettagliate si invita a consultare i seguenti elenchi, aggiornati con frequenza regolare:

- elenco dei gestori patrimoniali e trustee autorizzati dalla FINMA e assoggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza, e
- elenco dei gestori patrimoniali e trustee autorizzati dalla FINMA e assoggettati alla sua vigilanza (società svizzere del gruppo secondo la LIsFi),

sul sito www.finma.ch > Autorizzazione > Gestori patrimoniali e trustee.

1.2 Caratteristiche della popolazione autorizzata

La maggioranza dei gestori patrimoniali e dei trustee autorizzati è rappresentata da microimprese costituite sotto forma di società anonima e con meno di tre posti di lavoro a tempo pieno. Indipendentemente dalla forma giuridica, l'importo complessivo del patrimonio gestito dagli istituti autorizzati al 30 giugno 2023 ammonta a 177 miliardi di franchi. Il dato corrisponde a una mediana che si colloca a 61 milioni di franchi per istituto, seppure con notevoli differenze tra i singoli istituti.

La legislazione applicabile ai gestori patrimoniali e ai trustee prevede agevolazioni organizzative in conformità ai principi di proporzionalità e dell'orientamento ai rischi. Queste agevolazioni sono più estese rispetto a quelle di cui beneficiano altri tipi di assoggettati, per esempio i gestori di patrimoni collettivi o le banche, in particolare per quanto riguarda le esigenze in materia di gestione dei rischi e di controllo interno, ossia la seconda linea di difesa (*risk & compliance*) e la terza (audit). D'altro canto, quando, a causa dei rischi o delle dimensioni dell'istituto, la gestione dei rischi e il controllo interno devono essere indipendenti dalle attività che generano ricavi, la FINMA constata che quasi la metà dei gestori patrimoniali e dei trustee sceglie di attuare questo requisito organizzativo delegando le funzioni di controllo a fornitori di servizi esterni.

1.3 Ordine di priorità delle richieste di autorizzazione

Dal momento che la FINMA ha ricevuto un numero elevato di richieste verso la fine del termine transitorio di tre anni, il trattamento di tutte le domande richiederà ancora tempo. La durata del processo per evadere le richieste ricevute a fine 2022 è intrinsecamente legata alla loro qualità e complessità. Le richieste vengono elaborate in base all'ordine di arrivo, tuttavia è stato deciso di dare la priorità a tre tipi di richieste, secondo un approccio basato sui rischi:

- le richieste che presentano un'eccedenza di debiti (art. 725b CO) o un capitale minimo insufficiente secondo le prescrizioni in materia (art. 22 cpv. 1 LIsFi in combinato disposto con l'art. 27 OIsFi);
- le richieste che presentano un numero elevato di clienti o di patrimoni conferiti in gestione o in trust;
- le nuove richieste. Non disponendo di un termine transitorio, viene accordata la priorità ai nuovi ingressi sul mercato, ossia agli istituti neocostituiti e agli istituti che stanno per oltrepassare per la prima volta la soglia dell'esercizio dell'attività a titolo professionale.

1.4 Aggiornamento della conferma dello stato della domanda

Il trattamento delle richieste trasmesse verso la fine del termine transitorio richiederà ancora tempo. È dunque normale che una parte dei gestori patrimoniali e dei trustee che hanno presentato la loro richiesta a fine 2022, e dunque che continuano a beneficiare del termine transitorio, non abbiano ancora ricevuto un riscontro da parte della FINMA. Un istituto tuttora affiliato a un organismo di autodisciplina (OAD) che ha presentato una richiesta di autorizzazione alla FINMA unita-

mente alla conferma di affiliazione a un organismo di vigilanza (OV) prima del termine transitorio, può continuare a esercitare la sua attività fino a quando sarà presa una decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione.

Come menzionato nella Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2023, gli istituti possono generare essi stessi sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) una conferma dello stato aggiornato della loro richiesta e scaricarla in formato PDF. Questa attestazione consente di confermare ai diversi interlocutori che una richiesta di autorizzazione è tuttora in corso di elaborazione presso la FINMA.

1.5 Istituti che non hanno dato riscontro

A metà maggio 2023, al fine di verificare l'osservanza del termine transitorio di tre anni previsto dall'art. 74 cpv. 2 LIsFi, la FINMA ha contattato 300 istituti che si erano registrati come gestori patrimoniali o trustee sulla piattaforma EHP, senza tuttavia aver inoltrato una richiesta di autorizzazione né comunicato l'intenzione di rinunciarvi: 213 istituti hanno dato riscontro, mentre 87 non hanno reagito alle comunicazioni inviate, nonostante un sollecito. La divisione Enforcement della FINMA procede agli accertamenti necessari in merito agli istituti che non hanno reagito entro il termine stabilito e per i quali è presumibile che esercitino un'attività di gestori patrimoniali o trustee senza disporre dell'autorizzazione necessaria.

Nel corso dell'esame svolto dalla divisione Enforcement, gli istituti in questione che non rispettano l'obbligo di fornire informazioni e per i quali non è dunque possibile escludere il sospetto che esercitino l'attività in modo illecito sono iscritti nella lista di allerta² della FINMA. Se gli accertamenti confermano il sospetto di esercizio illecito dell'attività, gli istituti e le persone responsabili sono passibili di sanzioni ai sensi del diritto in materia di vigilanza e penale.

2 Misure di vigilanza

Dal 2020 la FINMA ha avviato 393 accertamenti per sospetto di esercizio illecito dell'attività di gestore patrimoniale o trustee. A metà 2023 ha altresì sporto al Dipartimento federale delle finanze (DFF) 38 denunce penali per sospetto di esercizio illecito dell'attività. Ha inoltre inserito 189 istituti nella propria lista di allerta, in cui figurano gli istituti che non hanno adempiuto l'obbligo di informazione nei suoi confronti ed esercitano l'attività in modo illecito.

Da gennaio 2023, ossia dopo la scadenza dei termini transitori, agli istituti che esercitano l'attività a titolo professionale e hanno inoltrato tardivamente una richiesta di autorizzazione alla FINMA è stato ingiunto di confermare che si impegnano a rinunciare a intraprendere azioni, in qualità di gestori patrimoniali o trustee, che esulano da quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali. Essendo stati informati che la FINMA non avrebbe proseguito l'esame della loro richiesta di autorizzazione fino a quando non avesse ricevuto questa conferma

² www.finma.ch > Autorizzazione > Lista di allerta

alla luce dell'esercizio illecito della loro attività, i quattro istituti in questione hanno dato riscontro.

3 Vigilanza

3.1 Vigilanza su gestori patrimoniali e trustee

Il modello di vigilanza previsto per i gestori patrimoniali e i trustee si fonda sui seguenti principi:

- il rilascio dell'autorizzazione e l'approvazione di qualsiasi modifica delle condizioni di autorizzazione spettano alla FINMA;
- la vigilanza continua (compresa l'attività di audit) sugli assoggettati è esercitata dagli OV, fatta salva la vigilanza da parte della FINMA sulle società svizzere di un gruppo secondo l'art. 83 OIsFi;
- la FINMA è responsabile della vigilanza intensiva e dell'*enforcement* nei confronti degli assoggettati quando gli OV hanno esaurito, senza esito positivo, le misure ordinarie di vigilanza a loro disposizione.

Gli OV esercitano la vigilanza sui gestori patrimoniali e sui trustee autorizzati in funzione del rischio. Se non effettuano direttamente l'audit degli assoggettati, possono ricorrere a un perito revisore o un revisore (abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori [ASR], ma non sottoposto alla sorveglianza dell'ASR per quanto riguarda l'audit dei gestori patrimoniali e dei trustee). Gli OV applicano a ogni assoggettato misure di vigilanza proporzionate al rischio stimato, in particolare relativamente alla frequenza degli audit periodici, e svolgono all'occorrenza colloqui di vigilanza o controlli in loco presso gli assoggettati. Gli OV stabiliscono il livello di rischio (rating) per ogni assoggettato basandosi sulla valutazione dei rapporti di audit e di altri elementi che derivano dalla vigilanza ordinaria. Possono prendere in considerazione informazioni provenienti da terzi, tra cui media, autorità o clienti. Se giustificato, gli OV possono adeguare il rating in qualunque momento.

Se constatano violazioni delle disposizioni delle leggi sui mercati finanziari o altre irregolarità, gli OV impartiscono all'assoggettato sottoposto a verifica un termine appropriato per il ripristino della situazione conforme. In caso di mancata osservanza del termine, informano senza indugio la FINMA. Lo stesso dicasi se il termine è stato formalmente rispettato, ma la situazione conforme non è stata ripristinata. Inoltre, la FINMA è informata delle gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza e delle irregolarità per le quali non sembra opportuno stabilire un termine per regolarizzare la situazione.

3.2 Vigilanza sugli organismi di vigilanza

Gli OV sono autorizzati dalla FINMA e assoggettati alla sua vigilanza, nell'ambito della quale la FINMA accerta che gli OV presentino le opportune garanzie organizzative e finanziarie. Le informazioni necessarie a tal fine sono fornite dagli OV nel rapporto annuale che sottopongono alla FINMA. La FINMA impartisce inoltre agli OV disposizioni uniformi per la vigilanza sui gestori patrimoniali e i trustee.

Il modello di valutazione del rischio degli assoggettati è stabilito dalla FINMA. Questo modello prevede una valutazione del rischio derivante da ognuna delle leggi applicabili (3 rating parziali sulla base della LIsFi, della LSerFi e della LRD) per giungere a una valutazione finale (rating finale). Gli OV sono tenuti a predisporre un sistema informatico in grado di applicare tale sistema.